



L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 sono stati identificati i soggetti che devono occuparsi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le responsabilità di ciascuno di essi.

Il D.Lgs. 81/08 ha istituito, inoltre, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha stabilito l'obbligatorietà della riunione periodica per la sicurezza.

Oltre all'organigramma generale, nelle organizzazioni è necessario, perciò, identificare i soggetti addetti alla salute e alla sicurezza.



Le misure generali di tutela

L'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Eccole di seguito:

- Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza.
- Programmazione della prevenzione
- Eliminazione dei rischi
- Principi ergonomici (Rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti negativi del lavoro monotono e ripetitivo)
- Riduzione dei rischi alla fonte
- Sostituzione (Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o con ciò che lo è di meno)



Le misure generali di tutela

- Utilizzo limitato (Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro)
- Limitazione (Dei lavori potenzialmente esposti al rischio)
- Protezione collettiva (Le misure di protezione collettiva sono per legge prioritarie rispetto a quelle di protezione individuale)
- Controllo sanitario dei lavoratori
- Allontanamento (Allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e sua assegnazione, ove possibile, ad un'altra mansione)
- Informazione e formazione (Informazione e formazione adeguate per il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)).
- Istruzioni



Le misure generali di tutela

- Utilizzo limitato (Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro)
- Partecipazione e consultazione (Partecipazione e consultazione dei Lavoratori e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)).
- Programmazione (Programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.)
- Misure di emergenza (Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave)
- Segnali
- Regolare manutenzione



Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

L'articolo 29 del D. Lgs. n. 81/2008 riporta le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

Il Datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente.

Anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha un ruolo attivo: deve essere, infatti, consultato preventivamente a tutte le attività di valutazione dei rischi



Quando si deve rivedere la valutazione?

La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione all'evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Inoltre, la valutazione dei rischi deve essere rivista a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Inoltre, la valutazione dei rischi deve essere rivista a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.



Riunione periodica

L'articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che, nelle aziende con più di 15 lavoratori, il Datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), ha l'obbligo di indire la riunione periodica almeno una volta all'anno.

Alla riunione periodica partecipano:

- il Datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico competente;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).



Riunione periodica

Durante la riunione periodica, il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione del Dirigente, del Preposto e del Lavoratore.

Altro scopo essenziale della riunione periodica è quello di individuare obiettivi di miglioramento, a tal proposito nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire infortuni e malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza nel suo complesso.



Riunione periodica

Durante la riunione periodica, il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione del Dirigente, del Preposto e del Lavoratore.

Altro scopo essenziale della riunione periodica è quello di individuare obiettivi di miglioramento, a tal proposito nel corso della riunione possono essere individuati:

- codici di comportamento e buone prassi per prevenire infortuni e malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza nel suo complesso.



Riunione periodica

Per diffondere e rendere incisivi i risultati della riunione periodica, è obbligatorio redigere un verbale resta a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione